



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

**DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE EDICOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.P.C.M. 17 APRILE 2025**

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”;

VISTO il D.P.C.M. 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016 e registrato presso la Corte dei conti al n. 1454 in data 22 maggio 2025, con il quale sono stati individuati gli interventi di sostegno all'intera filiera del settore editoriale per l'anno 2025 e sono state ripartite le relative risorse a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per un importo complessivo fino a 82 milioni di euro;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del sopra citato D.P.C.M. 17 aprile 2025 secondo cui sono assegnate alle "*Misure per il sostegno alle edicole*" risorse entro il limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025 che dispone che i requisiti e le modalità per la fruizione della suddetta agevolazione e per la presentazione delle domande sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del suddetto D.P.C.M., pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025 con il quale, al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, è autorizzato l'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti;

CONSIDERATO che il suddetto contributo è concesso nei limiti del regime per agli aiuti "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di procedere a definire le modalità per la fruizione del contributo a sostegno delle edicole, previsto dall'articolo 1 del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Contributo per il sostegno alle edicole)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2025, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle spese sostenute per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

## Articolo 2 (Requisiti)

1. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'articolo 1:
  - a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice di attività primario e/o prevalente;
  - b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  - c) nel caso in cui l'impresa si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

## Articolo 3 (Determinazione del contributo)

1. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese, al netto dell'IVA ove prevista, sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 con riferimento alle seguenti voci di spesa:
  - a) Imposta municipale unica - IMU;
  - b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;
  - c) Canone unico patrimoniale - CUP;
  - d) Tassa sui rifiuti - TARI;
  - e) Spese per canoni di locazione;
  - f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
  - g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
  - h) Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
  - i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.
2. Nel caso in cui l'edicola abbia garantito l'apertura domenicale in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura, l'importo del contributo è incrementato del 10 per cento, comunque entro il limite di 4.000 euro.

## Articolo 4 (Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Le domande in via telematica possono essere presentate dal 1° luglio 2025 (ore 10.00) al 30 luglio 2025 (ore 17.00).
2. Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
  - a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2;

b) le spese, tra quelle indicate all'articolo 3, comma 1, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;

c) nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 3, di aver garantito, nell'anno 2024, l'apertura per un numero di domeniche in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura;

d) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

2. La documentazione attestante le spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

#### Articolo 5 (Erogazione del contributo)

1. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante a ciascun beneficiario. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

2. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento.

3. I contributi sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nel limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 17 aprile 2025. In caso di insufficienza delle risorse disponibili in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025. In tal caso, nell'elenco dei beneficiari approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento sarà indicato l'importo risultante dalla ripartizione proporzionale.

4. L'impresa si impegna a mantenere l'attività di rivendita esclusiva di giornali quotidiani e periodici per almeno i successivi dodici mesi decorrenti dalla data di ammissione al contributo.

#### Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. Il contributo di cui al presente decreto è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato all'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero dei contributi erogati.

5. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 5 giugno 2025

*Cons. Luigi Fiorentino*